



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 gennaio 2012 (30.01)
(OR. en)**

5493/12

COPEN 11

NOTA

della:	Rappresentanza permanente della Finlandia presso l'Unione europea
al:	sig. Rafael Fernández-Pita y González, Direttore generale aggiunto, Consiglio dell'Unione europea

data:	11 gennaio 2012
-------	-----------------

Oggetto:	Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea - Notifica dell'attuazione della normativa UE da parte della Finlandia
----------	---

Normativa notificata:

Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Normativa nazionale di attuazione della decisione quadro:

1169/2011

Legge concernente l'attuazione nazionale della normativa che rientra nel campo di applicazione delle disposizioni della decisione quadro riguardanti il trasferimento delle persone condannate nell'Unione europea e l'applicazione della decisione quadro (1169/2011).

1170/2011

Legge concernente l'attuazione nazionale della normativa che rientra nel campo di applicazione delle disposizioni della decisione quadro riguardanti le misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive nell'Unione europea e l'applicazione della decisione quadro (1170/2011).

1173/2011

Legge che modifica il capo 31 (9)(b) del codice di procedura civile (1173/2011).

Attuazione nelle Isole Åland

La summenzionata normativa si applica automaticamente anche alle Isole Åland.

1. Notifiche richieste ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI

Autorità competenti (articolo 2, paragrafo 1)

L'Ufficio amministrativo centrale dell'Agenzia per le sanzioni penali è l'autorità competente a decidere sulla trasmissione di una sentenza e di un certificato a un altro Stato membro, come indicato nella decisione quadro, nonché sull'esecuzione di una sentenza e di un certificato trasmessi alla Finlandia.

Qualora tuttavia la pena consista in una misura privativa della libertà personale diversa dalla detenzione, l'autorità competente è il ministero della Giustizia.

I tribunali distrettuali sono le autorità competenti a decidere di mantenere una decisione presa da un funzionario autorizzato sull'arresto provvisorio di cui all'articolo 14 della decisione quadro e, nel caso menzionato all'articolo 18, paragrafo 1, lettera f) della decisione, a ricevere il consenso della persona condannata ad essere perseguita, condannata o privata della libertà personale in Finlandia per un atto commesso anteriormente al suo trasferimento e diverso dal reato che ha dato luogo al suo trasferimento in Finlandia.

Nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3 della decisione quadro, il tribunale distrettuale di Helsinki è l'autorità competente a decidere di adattare la pena. Inoltre, il tribunale distrettuale di Helsinki è l'autorità competente a decidere di derogare alla regola della specialità sulla concessione del consenso di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera g) della decisione quadro.

Il ministero della Giustizia è l'autorità competente a decidere sul transito ai sensi dell'articolo 16 della decisione quadro.

Lingue (articolo 23)

La Finlandia accetterà il certificato di cui all'articolo 4 della decisione quadro o una traduzione del medesimo in finlandese, svedese o inglese. L'autorità competente per l'esecuzione potrà altresì accettare un certificato emesso in un'altra lingua purché non sussistano ostacoli di diversa natura alla sua accettazione.

Relazioni con altri accordi e intese (articolo 26, paragrafi 2 e 3)

La legge sulla cooperazione tra la Finlandia ed altri Stati nordici per l'esecuzione delle sanzioni irrogate in materia penale (326/1963) continuerà ad applicarsi lasciando impregiudicata la presente decisione quadro (ciò è stato già notificato ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4 della decisione quadro).
